

1 K

COMUNE DI PAULI ARBAREI
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA
COMUNALE

ART.1

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione della palestra Comunale .

ART.2

La palestra comunale è posta principalmente al servizio delle scuole elementari e medie.

ART.3

Le scuole potranno programmare liberamente la loro attività ginnico-sportive durante le ore di lezione.

ART.4

Fuori dai giorni e dagli orari di utilizzo da parte delle scuole, la palestra può essere concessa, previa convenzione, in uso a società sportive, locali e non, che ne facciano richiesta. Il Comune può fuori dagli orari scolastici, utilizzare direttamente la palestra per organizzare corsi di educazione fisica.

ART.5

L'utilizzo della palestra può essere richiesta anche da privati cittadini che, al di fuori delle società sportive, organizzino corsi di ginnastica.

ART.6

Le convenzioni avranno la durata massima di 3 anni rinnovabili, a discrezione dell'Amministrazione, che provvederà almeno un mese prima della scadenza, con apposita delibera di Giunta. La convenzione dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà, in ogni caso, parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 7

La concessione dell'utilizzo della palestra verrà autorizzata con atto del SINDACO o dell'Assessore allo Sport.

ART. 8

Le Società o gruppi sportivi che chiedano l'uso dell'impianto per svolgere la loro attività, dovranno fare richiesta all'ENTE, unendo alla domanda un prospetto indicante il genere di attività o manifestazione da indire, ed il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento, per la predisposizione della manifestazione e per lo svolgimento della gara.

ART. 9

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamento ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi abbia richiesto l'uso dell'impianto.

ART. 10

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le Società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche. Nel caso in cui durante le manifestazioni avvengano atti vandalici o collettivi non direttamente imputabili alla Società organizzatrice, i responsabili siano perseguiti a norma di legge.

ART. 11

Gli impianti possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico, politico e sindacale, a condizione da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario delle attività sportive.

Nel caso si verificheranno concomitanze fra le suindicate attività e manifestazioni, sarà compito del Sindaco, o Assessore allo Sport, dirimere a suo giudizio insindacabile, dopo aver sentito il parere delle Società o gruppi interessati.

IL SEGRETARIO COMUNALE
3 GEN. 1955
MUNICIPIO DEL COMUNE

ART. 12

Le tariffe per l'utilizzo della palestra sono stabilite dalla Giunta che determina annualmente il costo orario dell'impianto. Le tariffe terranno conto delle spese sostenute dal Comune per la gestione degli impianti. Condizioni agevolate devono essere praticate per le Società ed Associazioni locali od iniziative socialmente meritevoli.